REGOLAMENTO (CEE) N. 3503/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1992

recante misure particolari di applicazione del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta in base alla quale il prezzo di intervento dell'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo, a partire dal 1° gennaio 1993, è fissato allo stesso livello del prezzo applicabile negli altri Stati membri della Comunità;

considerando che in seguito alla comunicazione di tale ravvicinamento rapido dei prezzi potrebbero verificarsi sviamenti di traffico e distorsioni della concorrenza; che appare giustificato applicare quindi misure intese ad evitare tali fenomeni;

considerando che tali misure devono tener conto del volume delle importazioni tradizionali di olio d'oliva e di olio di sansa di oliva, prevedendo la costituzione di una cauzione destinata a garantire che l'importo compensativo adesione sia concesso per una merce immessa al consumo sul mercato spagnolo o portoghese anteriormente al 1° gennaio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di entrata in vigore del prezzo comune d'intervento in Spagna e in Portogallo, le domande di concessione di importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva per forniture destinate alla Spagna o al Portogallo sono corredate di una cauzione di importo pari all'importo compensativo richiesto. I quantitativi che possono beneficiare dell'importo compensativo adesione non superano, in ciascuno Stato membro, la media dei quantiativi che hanno beneficiato di importi compensativi adesione nel periodo 1° novembre-31 dicembre degli ultimi tre anni.

2. La cauzione di cui al primo comma è svincolata:

— immediatamente per i quantitativi per i quali non sia versato l'importo compensativo adesione;

— per gli altri quantitativi, non appena sia addotta la prova che essi sono stati immessi in consumo in Spagna o in Portogallo, condizionati in piccoli imballaggi, anteriormente al 1° gennaio 1993.

La prova è fornita anteriormente al 30 aprile 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.